

# proposta di legge n. 458

a iniziativa del Consigliere Giancarli

*presentata in data 14 novembre 2014*

---

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OGM

---

Signori Consiglieri,

la normativa comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati prevede che gli Stati membri possano adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti (direttiva 2001/18/CE).

In attuazione della direttiva, la Commissione europea ha approvato la raccomandazione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

Il paragrafo 2.4 della citata Raccomandazione riconosce agli Stati membri la facoltà di escludere, nell'ambito delle misure di coesistenza, la coltivazione di OGM da vaste aree (zone senza OGM) a fronte di una serie di fattori che possono influenzare il grado di commistione tra colture transgeniche, colture convenzionali e biologiche, quali le condizioni climatiche, le caratteristiche topografiche, i modelli produttivi e le strutture aziendali.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede che con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Le misure predette devono tener conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture. Tali misure possono altresì prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM, fra cui l'esclusione della coltivazione di OGM da aree del territorio regionale in presenza delle seguenti condizioni:

- a) in tali aree non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi;
- b) le misure restrittive sono proporzionali rispetto all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.

Il regolamento regionale di cui trattasi è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22

giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.

Nelle more della conclusione della predetta procedura, al fine di evitare possibili perdite di reddito per i produttori di mais convenzionale e biologico, è previsto, in via straordinaria e di urgenza, un divieto temporaneo alla coltivazione di mais OGM per il periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 2).

Si ricorda inoltre che, attualmente, la coltivazione di mais OGM MON810 è vietata in base al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810) e in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Tale divieto, tuttavia, scade nel mese di gennaio 2015 (diciotto mesi dall'entrata in vigore del D.M. sopra citato).

Inoltre è noto che è in fase di autorizzazione presso la Commissione europea un'ulteriore varietà di mais OGM (Pioneer 1507) rispetto al quale, ovviamente, il decreto del Ministro della salute non trova applicazione.

Si segnala infine che, a livello comunitario, gli Stati membri hanno confermato la volontà di riaprire le discussioni sulle modifiche della direttiva 2001/18/CE relative alla possibilità per ciascuno Stato di limitare o vietare la coltivazione, nel proprio territorio, di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello UE per motivi diversi da considerazioni relative alla salute e all'ambiente.

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari per la Regione in quanto si limita a demandare alla Giunta regionale la regolamentazione per adeguarsi alla normativa europea nella materia sopra illustrata nonché a prevedere prescrizioni in attesa dell'entrata in vigore di tale regolamentazione. Il terzo e ultimo articolo della proposta di legge dichiara pertanto l'invarianza finanziaria derivante dalla legge.

**Art. 1**

*(Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)*

1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

2. Le misure indicate al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.

3. Le misure di cui al comma 1 possono prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM, fra cui l'esclusione della coltivazione di OGM da aree del territorio regionale in presenza delle seguenti condizioni:

- a) in tali aree non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi;
- b) le misure restrittive sono proporzionali rispetto all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.

4. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.

5. Resta ferma l'osservanza delle misure adottate dagli organi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio o ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003,

relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

### **Art. 2**

*(Disposizioni urgenti in materia di OGM)*

1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche di mais a seguito della commistione da colture transgeniche, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea delle misure di coesistenza contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 1, la coltivazione di mais geneticamente modificato è vietata fino all'approvazione definitiva delle predette misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

2. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione della misura di emergenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810), mediante segnalazione delle violazioni del divieto in esso contenuto alle competenti autorità.

### **Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.